

Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di Venezia

CONTRATTO DI AREA UMIDA

ai sensi dell'art. 68bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 2, c. 203, lett. a) della L. 662/1996

PREMESSO CHE

la Dichiarazione sull'Ambiente e lo Sviluppo, stipulata dalla Conferenza delle Nazioni Unite riunita a Rio de Janeiro (Brasile) nel giugno 1992, sancisce che (principio 10) “il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli” e che “al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità [...] ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali”;

la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, al fine di contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, stabilisce (art. 1) “il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale”;

il documento finale del secondo Forum Mondiale dell'Acqua, tenutosi a L'Aja (Olanda) nel marzo 2000, prevede i “Contratti di Fiume” quali strumenti che permettono di “adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci”;

la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, che si prefigge (art. 1) di garantire “il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio” e “che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale”;

la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, che si prefigge di contribuire (art. 1) “all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus”, in particolare “prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale”;

la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e fissa al 2015 (a meno di proroghe o deroghe debitamente motivate), il raggiungimento dell'obiettivo di “buono” stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso una integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;

la Convenzione Europea per il Paesaggio, promulgata a Firenze il 20 ottobre 2000 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa e recepita nell'ordinamento giuridico italiano con ..., si prefigge (art. 3) “lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo”, definendo (art. 1) come Paesaggio una “determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” e come Obiettivo di qualità paesaggistica “la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita”;

la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, sottoscritta dalla Regione del Veneto in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 2 marzo 2011, definisce i Contratti di Fiume come “processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici”, stabilendone i principi ispiratori, gli obiettivi generali e le modalità attuative;

la Laguna Nord di Venezia e le aree contermini costituiscono un territorio nel quale coesistono valenze e criticità ambientali e socioeconomiche la cui complessità risulta in buona parte già riconosciuta ma ancora non pienamente affrontata, tra le quali si riscontrano:

- presenza di valori ambientali e culturali di elevatissimo pregio, oggetto di tutela e gestione conservativa, ma al contempo interessati da minacce legate alle caratteristiche ecosistemiche della laguna, alle pressioni antropiche di livello locale e ai cambiamenti climatici a scala globale;
- ricorrenza sempre più frequente di situazioni di allagamento, e dissesto, legate al fenomeno dell'acqua alta;
- presenza di un sistema di fruibilità integrata ad alto valore aggiunto, caratterizzato da elementi di rilievo locale e sovralocale, con esigenze di gestione, controllo, manutenzione, riqualificazione e integrazione;

il Sito "Venezia e la sua Laguna", come perimetrato dal D.M. 1 agosto 1985, è stato iscritto come "valore universale eccezionale" (Outstanding Universal Value) nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale durante la XI sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale soddisfacendo tutti i 6 criteri:

- rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
- presentare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio;
- costituire una testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;
- costituire un esempio straordinario di un tipo di costruzione, di un complesso architettonico o tecnologico o di un paesaggio, che illustri una o più significative fasi nella storia umana;
- costituire un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine rappresentative di una cultura (o più culture) o dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, specialmente quando questo diventa vulnerabile per effetto di cambiamenti irreversibili;
- essere direttamente o tangibilmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, con idee o credenze, con opere artistiche o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale;
- la gestione della Laguna Nord di Venezia e delle aree contermini coinvolge numerosi interessi che coinvolgono attori pubblici e privati a diverse scale geografiche e livelli di istanze, competenze e responsabilità;
- nell'ambito delle attività del progetto CREW – *Coordinated wetland management in Italy-Croatia cross border region*, cofinanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, l'Università Iuav di Venezia, in qualità di capofila e di responsabile per l'implementazione di un percorso pilota di *governance* di un'area umida italiana, ha previsto di affrontare le questioni di cui sopra attraverso un percorso di concertazione che coinvolga tutti i settori interessati alla gestione della Laguna Nord di Venezia e del territorio a questa connesso, nonché la volontà comune di perseguire in modo integrato obiettivi di tutela, riqualificazione e sviluppo di tali ambiti;

VISTI

la già citata Direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque che individua il bacino idrografico come corretta unità di riferimento per il governo delle risorse idriche, prevede *“la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici”* (art. 14) e individua gli *“accordi negoziati in materia ambientale”* (all. VI, parte B, punto IV) tra le misure supplementari che gli Stati Membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure (di cui all'art. 11, par. 4);

la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, per la istituzione di *“un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità”* (art. 1), che prevede l'incoraggiamento della *“partecipazione attiva delle parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni”* (art. 10), in maniera coordinata, ove opportuno, con la partecipazione prevista dalla già richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9);

la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. “Direttiva Habitat”), il cui scopo è quello di “[...] contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato [...]” (art. 1, c. 1), tenendo conto “[...] delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali [...]” (art. 1, c. 3);

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. “Direttiva Uccelli”), il cui scopo è quello di promuovere “[...] la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo [...]” (art. 1), “[...] pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative [...]” (art. 2);

la Legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che introduce (art. 2, c. 203) la “Programmazione Negoziata”, come tale intendendosi la “regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza”;

il D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dove il concetto di tutela paesaggistica viene disciplinato sia sotto il profilo della rilevanza naturalistica ed ambientale, sia della rilevanza antropica, in cui si riconosce (artt. 6, 111, 144, 145) rilevanza al ruolo della partecipazione pubblica nell’implementazione dei disposti normativi per la tutela del paesaggio;

il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs 49/2010 che hanno recepito in Italia le suddette Direttive, con specifico riferimento all’art. 68-bis del D.Lgs 152/2006 (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) recante “Contratti di fiume” che dispone quanto segue: “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.

il Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016, con il quale si prevedono i Contratti di fiume tra le misure supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque fornendo le seguenti specifiche: “Il Contratto di Fiume è un atto volontario di impegno condiviso da diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati ai corsi d’acqua, finalizzato a trovare modalità condivise per perseguire obiettivi di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di rigenerazione socio-economica del sistema fluviale. Dal punto di vista giuridico è un accordo di programmazione negoziata, sottoscritto tra enti e soggetti interessati allo sviluppo locale, in grado di comporre le diverse istanze territoriali relative al corso d’acqua, in una visione unitaria e integrata. In tal senso il Contratto di fiume rappresenta una delle modalità attraverso le quali si concretizza l’integrazione tra gli obiettivi della direttiva quadro acque e quelli propri della direttiva alluvioni. Il Contratto di Fiume matura da un percorso decisionale partecipato basato sulla condivisione dei saperi, sull’ascolto delle istanze, sulla valutazione delle proposte e sulla condivisione degli impegni. In questo modo è possibile comporre obiettivi diversi, risolvere conflittualità e cogliere sinergie, favorendo la collaborazione di risorse diverse (culturali, tecnico- scientifiche, organizzative e finanziarie) e grazie a queste mettere a sistema – in una visione di bacino – idee di ampio respiro e piccole iniziative. Il Contratto di Fiume è un’occasione per maturare un modello di gestione del sistema idrografico e per condividere le azioni e le misure prioritarie per attuarlo, valorizzando la sussidiarietà istituzionale e promuovendo il coinvolgimento attivo dei soggetti locali interessati. In tal senso consente di individuare un Programma di Azione in cui possano trovare spazio le azioni strategiche per il territorio e si possano individuare le modalità più opportune per tradurre localmente i principi europei della governance integrata: dall’integrazione delle varie politiche di settore, al coordinamento fra i vari strumenti di pianificazione; dal recupero della qualità ecologica, al miglioramento dell’uso della risorsa acqua; dalla riduzione del rischio idraulico, alla migliore adattabilità ai cambiamenti climatici; dalla valorizzazione fruitiva del territorio, alla ricerca di uno sviluppo economico sostenibile.” (all. 8, punto 24.2);

il Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico del 3 marzo 2016, che persegue, coerentemente con quanto disposto dall’art. 7 della già citata Direttiva 2007/60/CE, “la riduzione delle potenziali conseguenze negative che un evento alluvionale potrebbe avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica”, tenendo conto degli aspetti pertinenti quali “i costi e benefici, la portata della piena, le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la

pianificazione del territorio, l'utilizzo del territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali";

il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (approvato con Delibera di Consiglio Regionale del 30 giugno 2020, n. 62) prevede quanto segue: *“La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di integrare la gestione della sicurezza idraulica con l'assetto e uso del suolo e la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi.”* (art. 22, c. 1, delle Norme Tecniche di Attuazione); queste finalità sono perseguite *“[...] tramite strumenti di programmazione negoziata, quali il “Contratto di Fiume” (CdF), di cui all'articolo 68-bis del d.lgs. 152/2006, strumento correlato ai processi di programmazione/pianificazione strategica regionale in materia di riqualificazione dei bacini fluviali e delle risorse idriche; tale strumento recepisce le indicazioni della pianificazione sovraordinata (di settore e territoriale, paesaggistica e ambientale) contribuendo allo sviluppo di sinergie fra le diverse politiche riferite all'acqua e producendo, dove possibile, programmi e piani d'azione multifunzionali.”* (art. 22, c. 2, delle Norme Tecniche di Attuazione); inoltre *“Al fine di garantire la tutela della biodiversità, preservare gli habitat e i paesaggi agrari, ricorrendo anche al miglioramento dei servizi ecosistemici, è possibile attivare gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 2, anche per le aree deltizie e di foce, lacustri, vallive e lagunari, di risorgiva, nonché ogni altro ambito d'acqua.”* (art. 22, c. 3, delle Norme Tecniche di Attuazione);

il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 novembre 2009, n. 107, e le relative Norme Tecniche di Attuazione (come modificate con DGRV del 15 maggio 2012, n. 842), con il quale si individuano gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, definendo gli indirizzi per il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per l'uso sostenibile dell'acqua, nonché individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV), approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale del 9 novembre 1995, n. 70, ove si dispone che *“[...] gli enti locali e le autorità competenti, attraverso gli opportuni strumenti, concorrono a programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione, alla tutela, alla rivitalizzazione e alla valorizzazione dell'ambiente lagunare, inteso come patrimonio naturalistico, archeologico e storico ambientale [...]”* (art. 5) nonché *“[...] alla conservazione, alla tutela e al ripristino dell'ambiente delle barene, delle velme e delle zone a canneto [...]”* (art. 6);

il Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM) di Venezia, approvato dal Consiglio Metropolitan n. 3 del 1 marzo 2019, che *“[...] riconosce gli aspetti morfologici, idrologici, idraulici e floro-faunistici caratteristici delle zone umide presenti all'interno del territorio provinciale [...] mirando in particolare (i) alla conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi, dai processi ecologici essenziali e dai sistemi che sostengono l'equilibrio naturale e (ii) alla salvaguardia delle diversità genetiche presenti [...]”* (art. 26);

il Piano di Gestione 2021-2018 del sito UNESCO “Venezia e la sua laguna” che, tra gli obiettivi strategici, prevede quello di *“sviluppare una coscienza diffusa dei valori universali del Sito e forme attive di dialogo, partecipazione e coinvolgimento degli attori (cittadini, users, operatori economici, turisti)”*, attraverso un *“modello di gestione integrata”* che, come specificato nel testo, preveda *“la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti imprenditoriali e professionali degli istituti di ricerca e degli istituti finanziari e le organizzazioni sociali riconosciute al fine di rendere più efficace la realizzazione degli interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi condivisi da raggiungere”*;

la Legge Regionale del 05 aprile 2012, n. 3, recante *“finanziaria regionale per l'esercizio 2013”*, con la quale la Regione Veneto (art. 42) *“al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunemente denominati”*;

la Delibera di Giunta Regionale del 31 marzo 2015, n. 402, con la quale la Regione Veneto - in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale del 5 aprile 2013, n. 3, art. 42 - istituisce un Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume e ne stabilisce le relative funzioni, con specifico riferimento a: (a) favorire le esperienze di Contratto di fiume in corso ed accompagnare l'avvio di nuove iniziative finalizzate alla sottoscrizione di un Contratto di fiume; (b) definire un sistema di qualità da adottare nei processi di Contratti di fiume in corso e per l'indirizzo delle nuove

iniziative, in coordinamento con le attività dei Gruppi di Lavoro afferenti al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume; (c) monitorare le esperienze avviate e le nuove iniziative, considerate le specificità dei contesti e le tematiche di ogni Contratto di fiume; (d) garantire il coordinamento fra gli indirizzi e le attività dei vari Contratti di fiume; (e) individuare le modalità dell'intervento regionale nei casi in cui la Giunta regionale sia direttamente interessata a specifici Contratti di fiume;

la Delibera di Giunta Regionale del 23 dicembre 2015, n. 1938, con la quale la Regione Veneto - in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale del 5 aprile 2013, n. 3, art. 42 - fornisce indicazioni regionali sui requisiti di qualità dei Contratti di fiume, con specifico riferimento alle fasi in cui si articolano tali processi di *governance*, ovvero: (a) condivisione di un Documento d'Intenti; (b) messa a punto di una Analisi conoscitiva preliminare integrata; (c) definizione di uno Scenario strategico che interessa un orizzonte pianificatorio/programmatorio di medio-lungo periodo; (d) individuazione di un Programma d'Azione con realizzabilità a breve scadenza; (e) sottoscrizione del Contratto di fiume;

RITENUTO CHE

le zone umide in Europa sono ambienti interconnessi vulnerabili che forniscono importanti contributi alla biodiversità e la loro protezione richiede una *governance* attenta ai valori sociali ed economici delle stesse;

i processi di *governance* finalizzati alla gestione integrata e partecipata dei corpi idrici e dei territori a questi connessi sono il presupposto strategico per il superamento dell'attuale frammentazione di competenze settoriali e per il confronto costruttivo e fattivo sull'implementazione delle politiche alla scala locale;

il degrado degli ecosistemi acquatici e l'alterazione delle dinamiche ecologiche che interessano la Laguna Nord di Venezia e aree contermini sono legati a più comparti territoriali, le cui politiche necessitano una robusta concertazione, integrazione e declinazione coordinata attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di una ampia rappresentanza delle categorie socioeconomiche e della società civile;

occorre affrontare le problematiche relative alla Laguna Nord di Venezia e aree contermini attraverso un percorso di concertazione e partecipazione teso a perseguire obiettivi comuni di sviluppo, tutela e riqualificazione del territorio interessato in forma coordinata;

occorre in particolare coinvolgere attivamente i diversi operatori economici le cui attività insistono o sono comunque correlate agli ecosistemi lagunari, con particolare riferimento ai comparti delle attività produttive, dell'agricoltura, della pesca, del turismo, dei trasporti, dell'allevamento ittico e della caccia;

il Contratto di Area Umida deve essere inteso come un nuovo metodo di lavoro, mutuato dal già richiamato modello del Contratto di Fiume, recepibile nelle politiche e nelle attività di tutti i soggetti firmatari, per la condivisione delle decisioni sul territorio e per la creazione di un sistema di azione locale basato sulla concertazione ed integrazione, fondandosi su un approccio trasparente ed interattivo;

il Contratto di Area Umida deve essere altresì interpretato come un processo decisionale che compone gli interessi di un territorio nel rispetto delle competenze di ciascuno degli attori interessati e, in tale accezione, rappresenta anche uno strumento attraverso cui orientare o integrare le risorse e le programmazioni economiche destinate ad un territorio;

il Contratto di Area Umida si configura come un accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d'intervento, azioni da attivare, competenze da coinvolgere e risorse (umane ed economiche) da allocare;

il Contratto di Area Umida è lo strumento più idoneo finalizzato a definire un impegno condiviso da parte di diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati alla Laguna Nord di Venezia e aree contermini, per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dell'ambito territoriale a questo connesso;

il sistema della Laguna Nord di Venezia e aree contermini è rappresentativo di molti contesti geografici simili a livello di arco costiero adriatico e mediterraneo e come tale può rappresentare un caso pilota di *governance* replicabile agli altri ambiti omogenei;

il documento del 12 marzo 2015 recante "*definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume*", predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dall'Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con gli esperti del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, si prefigge di armonizzarne l'interpretazione dei Contratti di Fiume su tutto il territorio italiano, definendo requisiti di coerenza e di impostazione con specifico riferimento al *“perseguimento degli obiettivi delle normative in materia ambientale”* come finalità prioritaria di tali strumenti, in coerenza *“con le previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino/sottobacino idrografico di riferimento e per il territorio in oggetto”*;

l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume, istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con DM del 8 marzo 2018, n. 77, previsto nella Linea di intervento L6 (rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche) work package 2 (gestione integrata e partecipata dei bacini / sottobacini idrografici) del progetto CREIAMO PA finanziato nell'ambito del PON GOV 2014-2020, sta fornendo una serie di indirizzi e raccomandazioni tecniche funzionali all'armonizzazione nazionale dei processi di *governance* contrattualizzata afferenti alla disciplina di cui al già richiamato art. 68bis del Codice dell'Ambiente;

CONSIDERATO CHE

il progetto WETNET, cofinanziato dal Programma Interreg Med e coordinato dalla Regione del Veneto, ha testato il modello del Contratto di Area Umida in nove siti pilota a livello mediterraneo, incluso il sistema della Laguna di Caorle prossimo alla Laguna Nord di Venezia e analogo a questa per alcuni aspetti ambientali e socio-economici, mettendone in evidenza la valenza come strumento di *governance* e mettendone a punto i tratti metodologici essenziali per una efficace replicabilità a livello internazionale;

nell'ambito del progetto CREW di cui sopra è stata organizzata una serie di incontri (Musile di Piave, 26/09/2019; Mestre, 21/10/2019; Quarto d'Altino e Jesolo, 25/11/2019; Cavallino Treponti, 21/01/2020) finalizzata a illustrare le caratteristiche principali del Contratto di Area Umida e condividere con i portatori di interesse le modalità di lavoro del relativo percorso di *governance*, anche rilevando una serie di istanze relative alle valenze e criticità della Laguna Nord di Venezia e delle aree contermini;

il percorso verso il Contratto di Area Umida si è svolto tramite un processo di partecipazione attiva svoltosi in seno ad una Assemblea, intesa come organo di partecipazione allargata all'intero territorio del sistema della laguna nord di Venezia, alla quale hanno avuto la possibilità di partecipare tutti i rappresentanti (o loro delegati) di organizzazioni pubbliche o private a vario titolo interessati all'ambito in oggetto, la quale ha avuto il compito di contribuire alla costruzione della conoscenza, all'individuazione delle problematiche e delle opportunità, alla discussione delle possibili soluzioni e alla condivisione delle scelte per la gestione integrata del territorio interessato;

le attività di implementazione del processo partecipato per la definizione del Contratto di Area Umida di cui sopra si sono quindi articolate come segue:

- Primo meeting informativo (partner istituzionali, Musile di Piave, 26/09/2019)
- Secondo meeting informativo (aperto al pubblico, Mestre 21/10/2019)
- Terzo meeting informativo (aperto al pubblico, Quarto d'Altino e Jesolo 25/10/2019)
- Quarto meeting informativo (aperto al pubblico, Cavallino Treponti 17/01/2020)
- Presentazione della bozza del documento di intenti (Venezia 02/2020)
- Sottoscrizione del documento di intenti: raccolta delle adesioni e formalizzazione del documento di intenti (03/2020)
- 2 Forum online: La laguna oltre l'emergenza #1,2 (06-07/2020)
- 2 Tour itineranti in laguna: raccolta di elementi per la definizione del Documento Conoscitivo (09-10/2020)
- Assemblea Plenaria #1 (10/12/2020)
- Assemblea Plenaria #2 (02/02/2021)
- Convalida del Documento Conoscitivo con tutti gli aderenti
- 3 Tavoli di lavoro online: Tavolo #1,2,3 discussione e raccolta delle proposte di attività avanzate dai firmatari (02-04/2021)
- Incontri bilaterali per la definizione e l'integrazione delle proposte di attività avanzate dai firmatari (04-05/2021)
- Presentazione della bozza del Contratto di Area Umida e del Programma d'Azione (13/05/2021)

la Segreteria Tecnica del Contratto di Area Umida, costituita dall'Università IUAV di Venezia e composta da uno staff multidisciplinare di comprovata competenza tecnico-scientifica nel campo della pianificazione e *governance* territoriale, ha predisposto:

- un Documento Conoscitivo (DC) corredato da elaborati grafici tematici, condiviso con l'Assemblea, che ha accompagnato il percorso del Contratto di Area Umida anche fornendo opportuni approfondimenti in funzione delle questioni emerse nel percorso partecipato;
- un Documento Strategico (QS) di riferimento per il Contratto di Area Umida, condiviso con l'Assemblea, definito sulla base dell'integrazione tra i saperi esperti raccolti nel Documento Conoscitivo di cui sopra ed i saperi contestuali emersi dalle fasi di ascolto del processo partecipato, che ha stabilito la *vision* e gli scenari per il processo decisionale partecipato e per la *governance* della Laguna Nord di Venezia, nonché gli obiettivi generali del Contratto di Area Umida;
- un Programma d'Azione (PA), condiviso con l'Assemblea, contenente le misure che il Contratto di Area Umida riconosce per la gestione integrata e sostenibile della Laguna Nord di Venezia, articolato in un Quadro Sinottico e in un Abaco delle Misure (appendice C);

nell'ambito del percorso partecipato è stato realizzato un sito web dedicato al Contratto di Area Umida (www.contrattolagunavenezia.it), nella quale è stata inserita tutta la documentazione e le informazioni relative alle attività svolte per le quali è stata data pubblicità anche attraverso i canali social dedicati (facebook);

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, ai sensi dell'art. 2, c. 203, lett. a) della L. 662/1996, i sottoscritti stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Contratto di Area Umida per la Laguna Nord di Venezia

ART. 1 - AMBITO DI RIFERIMENTO

L'ambito territoriale di riferimento per il Contratto di Area Umida (di seguito "CdAU") in oggetto è identificato da due diversi perimetri come indicato nel Documento Conoscitivo di cui all'art. 10. Il primo individua un'area ristretta ai copri idrici corrispondenti all'ambito della Laguna Nord di Venezia e indica l'area umida propriamente detta. Il secondo individua un'area più estesa che include, oltre al primo perimetro, la porzione di terraferma afferente alla gronda lagunare dei cinque comuni rivieraschi (Cavallino Treponti, Jesolo, Musile di Piave, Quarto D'Altino, Venezia).

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Il CdAU in oggetto deve intendersi come atto volontario di impegno condiviso da diversi soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati alla laguna nord di Venezia e al territorio a questa connesso, finalizzato a trovare modalità per perseguire obiettivi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e di rigenerazione socio-economica del sistema territoriale. In particolare il CdAU mira a coniugare la gestione delle acque, dei rischi idromorfologici e dello sviluppo locale in modo integrato, collaborativo e sostenibile.

Le finalità del CdAU in oggetto sono riconducibili a dodici obiettivi specifici, declinati come valori riconducibili ai seguenti quattro ambiti tematici:

curare l'ambiente e la cultura della Laguna

- biodiversità di habitat e di specie
- salubrità ambientale
- sistema morfologico ed ecosistemico
- valore patrimoniale dei beni lagunari

sentire la Laguna

- senso di appartenenza ad un sistema naturale/antropico unico
- senso di cura ed affezione
- educazione e formazione

abitare e muoversi in Laguna

- abitabilità
- percorribilità e connessione

valori trasversali

- chiarezza normativa e amministrativa
- sinergia tra organizzazioni e iniziative locali
- conoscenze e risorse locali

Il percorso decisionale del CdAU in oggetto si ispira altresì ai principi di informazione, consultazione e partecipazione attiva espressi dalla vigente normativa nazionale e a quanto disposto dall'Unione Europea, con specifico riferimento alle norme richiamate in premessa.

ART. 3 – DURATA

Il presente accordo ha una durata quinquennale dalla data di sottoscrizione.

Prima che sia trascorso l'intero quinquennio, gli organi attuativi di cui all'art. 4 si attivano preventivamente al fine di concertare la eventuale prosecuzione del presente accordo, riesaminando gli obiettivi di cui all'art. 2 e aggiornando i documenti di cui all'art. 10, tenuto conto delle sintesi del monitoraggio di cui all'art. 8.

È fatto salvo, in qualunque momento nel corso del quinquennio, che il presente accordo possa essere modificato in ogni sua parte, inclusi i documenti in appendice di cui all'art. 10. In tal caso, gli organi attuativi di cui all'art. 4 provvederanno a dare seguito a quanto necessario per l'aggiornamento del presente accordo, garantendo i principi di trasparenza e partecipazione a cui si ispira la *governance* del CdAU.

ART. 4 - ORGANI ATTUATIVI

L'organo attuativo del CdAU in oggetto è l'Assemblea di Laguna (di seguito "Assemblea") come di seguito definita. L'Assemblea è l'organo garante dell'implementazione del CdAU al quale partecipano tutti i rappresentanti (o loro delegati) dei soggetti pubblici e privati sottoscrittori del presente accordo. È altresì aperta, in qualità di osservatori, anche a quanti, tra coloro a vario titolo interessati all'ambito di riferimento di cui all'art. 1, intendano aderire al CdAU in fasi successive alla formalizzazione dello stesso, come specificato nell'art. 9.

L'Assemblea è altresì la sede consultiva nella quale i sottoscrittori del presente Accordo potranno aggiornarsi reciprocamente e discutere su conoscenze, istanze e proposte inerenti i temi del CdAU.

I firmatari del presente accordo si impegnano a mantenere operativa l'Assemblea. Quest'ultima può attivare all'occorrenza opportuni Tavoli Tecnici Operativi (TTO) per il supporto all'implementazione di fasi specifiche dell'attuazione del Programma d'Azione di cui all'art. 6

L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta ogni anno, in presenza e/o a distanza, e verificare la corrispondenza delle iniziative in atto con le azioni ed attività individuate nel CdAU, provvedendo a individuare eventuali necessità o opportunità di aggiornamento del presente accordo e dei relativi allegati. L'Assemblea dovrà altresì monitorare lo stato di implementazione del Programma d'Azione di cui all'art. 6, nonché elaborare eventuali aggiornamenti del presente accordo e dei relativi allegati. L'Assemblea si raccorda con il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume di cui alla DGRV del 31 marzo 2015, n. 402, e con l'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume di cui al DM del 8 marzo 2018, n. 77, nonché con ogni ulteriore Ente e Autorità competente in materia di Contratti di Fiume a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

L'Assemblea, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, individua tra i firmatari del presente accordo uno o più soggetti con funzione di segreteria tecnico-organizzativa per la fase di attuazione. Nel caso di soggetti multipli, il rapporto tra gli stessi potrà essere disciplinato da uno specifico protocollo di intesa o altro documento opportuno che stabilisca i riferimenti per la *governance* e il funzionamento operativo della segreteria tecnico-organizzativa in fase di attuazione. I contenuti di tale eventuale documento dovranno essere previamente condivisi dai firmatari del CdAU in sede di Assemblea.

Tutti i sottoscrittori del CdAU si impegnano a mettere a disposizione le opportune risorse umane per partecipare attivamente alle attività di cui ai commi precedenti.

ART. 5 - PROCESSO ATTUATIVO

I sottoscrittori del presente accordo condividono il principio che solo attraverso una sinergica azione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, si possa invertire la tendenza al degrado territoriale e ambientale dell'ambito di riferimento di cui all'art. 1 e perseguire obiettivi di riqualificazione ambientale e rigenerazione sociale ed economica. A tal fine si impegnano, nel rispetto delle competenze di ciascuno, ad operare in un quadro di forte valorizzazione del principio di sussidiarietà, attivando tutti gli strumenti partenariali utili al pieno raggiungimento degli obiettivi condivisi. Il CdAU in oggetto è riconosciuto come strumento utile per dare operatività a tale approccio di *governance* territoriale.

Il processo di attuazione e aggiornamento del CdAU è basato sul confronto e la negoziazione tra tutti i portatori d'interesse coinvolti, con l'obiettivo di attivare azioni integrate e condivise nelle modalità di decisione. Esso si fonda su un approccio interattivo, per garantire il consenso e l'attuabilità delle azioni e attività, e si configura come un accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d'intervento, azioni e attività da attivare e competenze da mettere a patrimonio comune.

In questo senso i sottoscrittori si impegnano ad intervenire in tale processo con tutte le strutture di competenza, riconoscendo nel CdAU lo strumento che contribuisce a migliorare le proprie politiche e le proprie attività.

ART. 6 - PROGRAMMA D'AZIONE

Il Programma d'Azione di cui all'art. 10 costituisce la parte attuativa del CdAU in oggetto. Il Programma d'Azione è articolato in diciotto azioni, a loro volta declinate in 76 attività che ne determinano la concreta attuazione nel territorio, come schematizzato nel Quadro Sinottico di cui all'art. 10.

Tutte le azioni e le attività sono quindi dettagliate nell'Abaco delle Misure di cui all'art. 10, composto di schede descrittive. Ogni scheda riferita alle azioni identifica la coerenza delle stesse con gli obiettivi del CdAU in oggetto, la descrizione dell'azione, il numero di attività previste e l'ambito di attuazione delle stesse, il soggetto responsabile dell'azione, i tempi e le risorse per l'attuazione dell'azione, il riferimento alle pertinenti KTM (*Key Type Measures* - tipologie di misure chiave) - definite dalla Commissione Europea per l'implementazione della Direttiva Quadro sulle Acque richiamata nei preamboli e a cui il CdAU fa riferimento - e le indicazioni per il monitoraggio specifico di attuazione. Ogni scheda riferita alle attività identifica la descrizione, le motivazioni, i risultati attesi e i prodotti attesi della stessa, l'ambito specifico di attuazione, la tipologia di attività, il soggetto responsabile dell'attività e il/i soggetto/i coinvolto/i nella stessa tra i firmatari - come specificati nell'art. 7 - unitamente ai soggetti da coinvolgere in fase attuativa tra i non firmatari, i tempi e le risorse per l'attuazione dell'azione, nonché il riferimento alle pertinenti KTM di cui sopra.

ART. 7 - IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscrittori del presente accordo si impegnano ad assumere i rispettivi ruoli come stabiliti nel Programma d'Azione di cui all'art. 6, concorrendo per le parti di relativa competenza all'implementazione dell'azione/attività e ad informare l'Assemblea di cui all'art. 4 in merito allo stato di avanzamento della stessa con cadenza annuale.

In particolare sono previste due tipologie di ruoli:

- **soggetto responsabile:** nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di coordinare l'implementazione dell'azione/attività di cui ha la responsabilità, promuovendo ogni attività necessaria alla sua finalizzazione; in particolare il responsabile delle azioni dovrà coordinare i responsabili delle attività;
- **soggetto coinvolto:** nell'ambito delle proprie competenze, ha il compito di mettere a disposizione, ove possibile, il proprio sostegno al soggetto responsabile di cui sopra al fine di favorire l'implementazione attività.

I sottoscrittori con ruolo di soggetto responsabile di una o più attività si faranno parte attiva nell'individuare e possibilmente accedere alle fonti di finanziamento più idonee per sostenere le singole attività. Qualora le eventuali risorse finanziarie necessarie all'implementazione dell'attività di competenza non dovessero risultare disponibili, il soggetto responsabile informerà la Assemblea di cui all'art. 4.

I sottoscrittori con ruolo di soggetto coinvolto in una o più attività si impegnano a garantire, ove possibile, nell'ambito delle proprie competenze, il sostegno necessario all'implementazione delle stesse, cooperando tra loro e con il soggetto responsabile. Le forme e modalità operative di tale sostegno dovranno essere concordate con il soggetto responsabile entro 3 (tre) mesi dall'avvio dell'attività di competenza.

In caso di attività immateriali che comportino l'utilizzo di sole risorse umane, tutti soggetti sottoscrittori responsabili e/o coinvolti nelle stesse assicurano, ove possibile, la disponibilità di risorse umane interne alle proprie strutture nella misura e nei tempi da definirsi specificatamente.

ART. 8 - MONITORAGGIO

L'attuazione del presente accordo verrà verificata dal soggetto coordinatore di cui all'art. 4 per tutta la durata dello stesso con cadenza annuale secondo il programma di monitoraggio di cui all'art. 10, sulla base degli aggiornamenti comunicati periodicamente dai soggetti responsabili di cui all'art. 7 all'Assemblea di cui all'art. 4.

In esito alle verifiche di cui al punto precedente, l'Assemblea di cui all'art. 4 esprime le proprie valutazioni ai soggetti responsabili ed ai soggetti coinvolti nelle varie attività del Programma d'Azione di cui all'art. 6, provvedendo ad

evidenziare eventuali criticità e/o opportunità per la proficua implementazione del CdAU in oggetto. Il soggetto coordinatore di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare ogni informazione di sintesi del monitoraggio al Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di Fiume, con cadenza annuale.

ART. 9 - ESTENSIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo è aperto alla sottoscrizione di soggetti pubblici e privati, a vario titolo interessati all'ambito di riferimento di cui all'art. 1, previa domanda scritta da rivolgersi via email (crew.interreg@iuav.it) all'Assemblea di cui all'art. 4.

Qualora l'ingresso di uno o più nuovi sottoscrittori abbia come conseguenza una richiesta di modifica del Programma d'Azione di cui all'art. 6, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nell'art. 3.

Le adesioni al presente CdAU da parte di nuovi soggetti, formalizzate con sottoscrizione dello stesso nei termini di cui sopra, sono comunque vincolate alla assunzione di impegni da parte del soggetto entrante e alla disponibilità da parte del medesimo a partecipare attivamente ai lavori dell'Assemblea.

ART. 10 – APPENDICI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti documenti:

APPENDICE A

Documento Conoscitivo

APPENDICE B

Documento Strategico

APPENDICE C

C1 – Programma d'Azione: quadro sinottico

C2 – Programma d'Azione: abaco delle misure

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 15 luglio 2021